

Delibere di sanzione disciplinare con commento

a cura di Adele Lucchi, Angelo Gazzilli, Ruben Lazzerini

Anche in questo numero del Bollettino pubblichiamo le delibere disciplinari assunte dal Consiglio nei primi mesi dell'anno 2009 (Gennaio - Marzo), corredandole con un breve commento.

La tabella sottostante riassume ed evidenzia le violazioni sanzionate che riguardano: il decoro e la dignità della professione (**artt. 2, 38, 40**), la validità e attendibilità delle informazioni (**art. 7**), il consenso informato (**art. 31**), la corretta presentazione della propria formazione e competenza (**art. 39**), il rispetto della libertà di scelta del paziente (**art. 18**) e l'adozione di condotte lesive verso i pazienti (**art. 22**).

DELIBERA	TIPO DI SANZIONE	ARTT. DEL C.D. VIOLATI
n. 04/09	avvertimento	38 e 40
n. 05/09	censura	7, 31 e 39
n. 06/09	Sospensione per 1 mese dal 01/04/09 al 30/04/09	2, 3, 4, 22 e 38
n. 23/09	avvertimento	18, 38 e 39
n. 25/09	censura	31

Delibera n. 04/09

La delibera presenta la violazione degli **artt. 38 e 40** del Codice Deontologico in quanto l'iscritto ha posto in essere comportamenti contrari al decoro e alla serietà professionale, inviando ad un numero indeterminato di persone un messaggio di posta elettronica, il cui contenuto è stato ritenuto poco dignitoso per l'immagine della professione.

Nel caso specifico, nella mail inviata, l'iscritto ha usato un linguaggio informale e non conforme ai principi del decoro e della dignità professionale, al fine di instaurare rapporti tesi alla promozione della propria attività: nel messaggio si invita ad utilizzare l'account di posta elettronica *“per un reciproco scambio di idee o per esaminare problematiche relative alle nostre famiglie. Dico “nostre” perché anche gli psicologi possono avere problemi da condividere con altri”*.

Questo messaggio non è rivolto ad instaurare relazioni amicali, ma per promuovere la propria attività di Psicologo, utilizzando una modalità non rispettosa dei principi di serietà professionale, in quanto la stessa viene presentata come uno scambio reciproco

di idee e problematiche personali tra uno Psicologo e i suoi utenti, invitando a visitare il sito internet che, in quanto vetrina pubblicitaria della propria attività professionale, è un canale destinato anche alla promozione professionale e al procacciamento della clientela.

L'**art. 40** è inoltre violato negli aspetti di serietà scientifica in quanto nel sito internet sono presenti articoli su tematiche psicologiche, i cui contenuti non hanno un riferimento alla letteratura scientifica, ma appaiono autoreferenziali, opinioni personali del professionista e perlopiù non comprovati scientificamente, vedi le considerazioni sull'ADHD, che possono indurre l'utente che legge a mettere in atto strategie educative di dubbia efficacia, che possono compromettere il benessere psicologico dell'utente, prima ancora dell'immagine di serietà della nostra professione.

Delibera n. 05/09

Nella situazione descritta in delibera l'iscritto ha violato gli **artt. 7, 31 e 39**; nei precedenti commenti alle delibere disciplinari abbiamo già tratta-

to l'**art. 7** del Codice Disciplinare, tuttavia anche in questa sede desideriamo ri-sottolinearne l'importanza illustrando i principi e le violazioni contenute nel caso specifico.

Nell'esposto a carico dell'iscritto, oggetto della denuncia era una relazione redatta dallo stesso e denominata "Parere pro veritate", nella quale lo Psicologo descriveva la situazione familiare e personale di una minore giungendo a formulare conclusioni, perentorie e non ipotetiche, sulla relazione con il padre, definendola difficile e negativa, senza averlo mai visto, né sentito.

La situazione di conflittualità delle relazioni, dato il contesto di separazione tra i coniugi, doveva far considerare le affermazioni della minore come un punto di vista che non poteva essere assunto, se non con estrema cautela, utilizzandolo come unica fonte di informazione per sostenere le valutazioni del caso. L'**art. 7** infatti ribadisce che lo Psicologo valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità, tenendo in considerazione i fattori contestuali di riferimento, della fonte da cui si traggono le informazioni utilizzate per esprimere un parere professionale: quando il contesto lo richiede (dopo una valutazione di merito) lo Psicologo espone ipotesi interpretative alternative o esplicita i limiti delle sue conclusioni.

Da ricordare, a completezza dell'informazione, che i principi di cautela espressi in questo articolo richiamano la complessità della Psicologia come Scienza e come pratica professionale e ciò viene ribadito nell'ultimo comma quando si raccomanda di fondare i giudizi e le valutazioni solo su una conoscenza professionale diretta del caso o su una documentazione adeguatamente attendibile, aspetti non rispettati dall'iscritto.

La sanzione della censura è sostenuta anche dalla violazione dell'**art. 31**, in quanto il professionista non ha richiesto ad entrambi i genitori il consenso per vedere il minore.

Per ciò che concerne il mancato rispetto dell'**art. 39**, il Consiglio ha ravvisato nella carta intestata sulla quale è stato redatto il "Parere pro veritate", la presentazione di un titolo in una formulazione non consentita dal presente "Regolamento sulla pubblicità", in quanto il titolo "professore" deve riportare l'indicazione esatta del ruolo accademico,

nello specifico caso "professore a contratto", nel rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità nella presentazione della propria competenza professionale.

Delibera 06/09

La delibera presenta una situazione abbastanza complessa in cui una ex-paziente ha accusato il suo psicoterapeuta di avere instaurato con lei una relazione affettivo-sessuale durante il percorso di cura e, poi, a percorso ultimato, di averla minacciata in modo reiterato sia verbalmente, che attraverso messaggi SMS.

In sede di istruttoria non è stata riscontrata una completa prova rispetto alla prima accusa per una valutazione di non piena attendibilità della segnalante, tuttavia l'iscritto è stato sanzionato per l'invio di messaggi minatori. Il caso in oggetto, quindi, riguarda le modalità di rapporto intrattenute da parte di un professionista nei confronti di una ex-paziente.

Non entreremo nel commentare i messaggi minatori quali "*non costringermi a farti del male*", "*faccio del male solo per difesa*" e "*devi prima rimediare al fax; quando hai fatto ci vediamo altrimenti non riesco a vedere la tua faccia senza picchiarti a sangue*" che si commentano da soli, e vogliamo porre l'attenzione sul fatto che la fine di un rapporto professionale non esime il professionista dal continuare a mantenere, comunque, un comportamento consono ai principi deontologici.

Il rispetto del Codice Deontologico non si esaurisce all'interno del "setting clinico" ma si estende anche all'esterno, non basta portarsi fuori dal setting per consentire ogni leggerezza o superficialità di comportamento. Lo psicologo che ha avuto una relazione professionale con un persona non esaurisce, evidentemente, ogni esposizione d'identità professionale un attimo dopo la fine della relazione. Egli è, e resta, psicologo, sia per l'ex-paziente, sia nei confronti della comunità che rappresenta. Conseguentemente la condotta del professionista concretizzatasi nell'invia messaggi minatori ha violato gli **artt. 2, 3, 4, 22 e 38** del Codice Deontologico ed in specifico gli **artt. 2 e 38**, in quanto il suddetto comportamento mostrava la non adesione ai principi del decoro e della dignità professio-

nale, l'art. 3, in quanto, attraverso la minacciosità dei messaggi veniva omessa un'azione finalizzata al benessere psicologico della paziente, risultandone, inoltre, un non rispetto della dignità (art. 4) ed anche un'azione lesiva (art. 22) della persona stessa.

In questa sede rammentiamo l'art. 3, sia perché fino ad oggi, attraverso la casistica che di norma riportiamo in questa rubrica del Bollettino, non è stato rivisitato, sia perché è un articolo dichiarativo di quelli che sono i compiti primari della nostra professione e cioè: accrescere le proprie conoscenze sul comportamento umano e utilizzarle per promuovere il benessere psichico dell'individuo, del gruppo, della comunità, nonché adoperarsi affinché gli strumenti di intervento siano efficaci, nel senso di generare nelle persone una migliore comprensione di sé e dell'altro, dalla quale possa discendere una condotta più consapevole aderente ai dati di realtà e in grado di produrre risultati gratificanti.

L'articolo richiama lo psicologo anche al dovere di non trascurare tutti quegli elementi di carattere personale, sociale, organizzativo, finanziario e politico, che potrebbero portarlo ad un uso non corretto delle proprie capacità di influenzare l'altro, per scopi non rispondenti agli interessi dello stesso e di non abusare della fiducia e della dipendenza nei suoi confronti di chi usufruisce delle sue prestazioni.

Da ultimo viene sottolineato che lo psicologo è responsabile dei propri atti e delle conseguenze dirette e prevedibili che da questi ne possono derivare.

Delibera n. 23/09

Questa Delibera mostra una situazione in cui sono stati violati gli artt. 18, 38 e 39 del Codice Deontologico. L'art. 18 sancisce la libertà di scelta del paziente rispetto al professionista cui rivolgersi. Nel caso presentato nella delibera tale libertà è stata compromessa in quanto il professionista ha costruito una alleanza terapeutica soprattutto con la madre, piuttosto che con il paziente, persona maggiorenne e non interdotta. Tale alleanza, durante il percorso terapeutico, ha comportato intese e accordi tra la madre e il professionista, che

si sono rivelati non coincidenti con i fini e le richieste del paziente, condizione che ha portato il collega a compromettere nel corso della terapia l'autonomia e la libertà di scelta dell'utente. Anche nei casi in cui è prevista una collaborazione con soggetti diversi dall'utente, soprattutto parenti, lo psicologo è tenuto a salvaguardare la libertà di scelta dell'utente, in quanto tale principio tutela il destinatario principale delle prestazioni, l'utente in carico allo psicologo.

L'art. 39 riguarda invece l'impegno dello psicologo a stimolare l'autonomia dei propri utenti e, quindi, a promuovere giudizi, opinioni e scelte libere e consapevoli. Il comportamento del professionista, collusivo con le richieste della madre, ha portato il paziente a permanere in una condizione di dipendenza.

Consequente è stata la violazione dell'art. 38, in quanto tale condotta non è stata orientata da principi di decoro e di dignità, che l'azione professionale richiede.

Occorre infine evidenziare che è trasversale agli artt. 18, 38 e 39 la salvaguardia dell'autonomia professionale dello psicologo, rispetto a condizionamenti che possono emergere nel corso del lavoro con il paziente, anche rispetto alle possibili collusioni con i familiari.

Delibera n. 25/09

In questa delibera si ripresenta un caso di violazione dell'art. 31 del Codice Deontologico, in quanto il professionista ha svolto prestazioni psicologiche a una persona minorenni senza il consenso di uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale, ha proseguito, inoltre, la sua attività nonostante gli fosse stata segnalata la necessità di avere il consenso ed ha terminato redigendo, come esito della valutazione, due relazioni. Tutte queste condotte hanno aggravato la violazione.

Il suddetto articolo è un articolo che, purtroppo dobbiamo constatare, viene abbastanza eluso dai colleghi e vorremmo ricordare che esso, oltre ai principi di lealtà e indipendenza dello psicologo nei confronti degli utenti, esprime soprattutto un principio clinico relativo al coinvolgimento di entrambi i genitori nel lavoro con i minori, soprattutto nelle situazioni di contesti familiari con-

flittuali. È opportuno che i colleghi considerino che il mancato coinvolgimento dei genitori può vanificare l'intervento psicologico se non, a volte, rendere lo stesso portatore di input negativi nella situazione, rendendola, quindi, ancor più complessa e conflittuale per tutti gli attori coinvolti.

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/01/2009

Delibera n. 04/09

Determinazioni in merito al caso disciplinare GG.05.2008: applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento all'iscritto dott. omissis.

Presenti: Colombari, Poletti, Gualdi, Callegari, Filippi, Lazzerini, Lucchi, Raimondi, Rossetti, Santi.

Assenti: Altini, Finetti, Frati, Gazzilli.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Richiamati

OMISSIS

il proprio atto di deliberazione n. 176/08 del 19/09/2008 con il quale, a seguito di ricezione di un comunicato pervenuto all'indirizzo e-mail info@ordpsicologier.it a firma del dott. omissis, iscritto al nostro Albo Regionale, si apriva un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo (caso denominato GG.05.2008), per la presunta violazione degli articoli 38 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, per le seguenti motivazioni:

- presunta violazione degli artt. 38 e 40 perché, senza rispettare quanto previsto da dette norme, inviava ad un numero indeterminato di persone un messaggio di posta elettronica apparentemente non rispettoso del decoro professionale, né di criteri di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione, presumibilmente mirante al procacciamento scorretto di clientela, così omettendo di uniformare la propria condotta ai

principi del decoro e della dignità professionale.

- presunta violazione dell'art. 40 perché, nel sito omissis albergava, esponeva e sosteneva teorie quantomeno discutibili ed in alcuni casi potenzialmente dannose per i soggetti che le mettesero in pratica.

OMISSIS

Sentita

la Presidentessa, la quale, in base alla discussione emersa in seno al Consiglio, propone di ritenere responsabile il dott. omissis della violazione degli articoli 38 e 40 del Codice Deontologico per le motivazioni sotto specificate e propone, in considerazione dell'incensuratezza e dell'età dell'incolpato, di comminare al predetto la più lieve sanzione dell'avvertimento;

Motivazioni

Sussiste anzitutto la violazione di cui al capo A della del. n. 176/08 del 19/09/2008, sia con riferimento all'art. 38, sia all'art. 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

È infatti provato che il dott. omissis, nel caso specifico, abbia usato un linguaggio informale e non pienamente conforme ai principi del decoro e della dignità professionale al fine di instaurare rapporti finalizzati alla promozione della propria attività professionale.

È infatti evidente che, quando lo omissis usa espressioni quali *“può usare l'account sotto riportato, per un reciproco scambio di idee o per esaminare problematiche relative alle nostre famiglie. Dico “nostre” perché anche gli psicologi possono avere problemi da condividere con altri”*, oppure *“sono il dott. omissis, X per gli amici, da questo momento il “tu” è d'obbligo”* non lo fa per coltivare un pregresso rapporto amicale, umano o affettivo con il destinatario della e-mail, ma per presentare (e quindi promuovere) la propria attività professionale, peraltro con modalità che tendono a banalizzarne i contenuti sotto il profilo del rigore metodologico e della serietà scientifica, tanto che essa (professione) parrebbe consistere in un reciproco *“scambio di idee”* e di *“problematiche”* sulle proprie

esperienze personali e familiari tra il professionista e l'utente.

Conferma di ciò è l'invito (ripetuto più volte) a visitare il sito *omissis*, che a sua volta è il principale strumento di presentazione della attività professionale dell'incolpato.

Nessun rilievo ha poi la considerazione dell'incolpato secondo la quale il messaggio di posta elettronica promuoverebbe (o comunque si riferirebbe a) attività svolte gratuitamente; infatti, a prescindere dalla mancata dimostrazione di tale assunto, è evidente che la gratuità di una prestazione non esime il professionista che la svolge dal rispetto delle norme deontologiche poste a presidio di quelle prestazioni.

È quindi provata la violazione sia dell'art. 38, perché il fatto così come accertato viola i principi di decoro e dignità professionale, cui l'incolpato è tenuto ad uniformarsi, sia dell'art. 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, perché tale comportamento - scorretto nei termini sopra esposti - è evidentemente mirato al procacciamento di clientela.

Analogamente, è provata la violazione del capo B della incolpazione citato nella del. n. 176/08 del 19/09/2008.

Visto il sito, all'interno dell'area "articoli informativi - ADHD dei bambini" si rileva che a fronte di una definizione del Disturbo come "disordine neurologico" e "sindrome genetica", nella sezione relativa al "che cosa bisogna fare" si legge: *"Valutate queste difficoltà, è bene consigliare ai genitori il cambiamento dell'ambiente familiare, affidando il bambino a persone del contesto parentale o a famiglia completamente estranea al problema, per poi reinserirlo nella famiglia di origine che, nel frattempo, ha seguito un percorso psicoterapeutico sul concetto della colpevolezza e della responsabilità. Ciò induce i genitori ad una collaborazione per la messa a punto di tutti gli accorgimenti e delle tecniche adeguate per la risoluzione del problema o, quantomeno, per il suo ridimensionamento."*

Tale affermazione non appare sostenuta da alcuna solida base scientifica. Al contrario, tutti gli studi più autorevoli in materia suggeriscono come intervento principale un lavoro parallelo con il bambino e con la famiglia. A questo proposito sono

molto chiare le indicazioni date nelle linee guida Nazionali della SINPIA e in quelle autorevoli del NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) intitolate "Attention deficit hyperactivity disorder: Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults"

Del tutto ingiustificato è, inoltre, il suggerimento di allontanare il bambino *"affidando il bambino a persone del contesto parentale o a famiglia completamente estranea al problema, per poi reinserirlo nella famiglia di origine dall'ambiente familiare"*; tale indicazione, oltre ad essere a sua volta priva di qualsivoglia supporto scientifico, può indurre genitori inesperti a porre in essere comportamenti potenzialmente dannosi per il bambino e per gli stessi genitori.

Si badi, non si tratta di affermazioni genericamente infondate, oppure discutibili, ma di affermazioni tanto perentorie quanto indimostrate, completamente avulse dal contesto scientifico e prive di qualsiasi base di attendibilità, risultando in contrasto con quanto afferma la più autorevole ricerca scientifica.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si sottolineano i passaggi tratti dal sito della SINPIA, che deve ritenersi una delle più autorevoli fonti scientifiche nell'ambito di cui si tratta.

"Scopo principale degli interventi terapeutici deve essere quello di migliorare il funzionamento globale del bambino/adolescente. In particolare gli interventi terapeutici devono tendere a:

1. Migliorare le relazioni interpersonali con genitori, fratelli, insegnanti e coetanei...."

Ancora, nel successivo punto 3.2, intitolato "Strutturare l'ambiente e migliorare l'autostima" si fa riferimento ad un lavoro terapeutico con i genitori che non prevede minimamente la possibilità di allontanamento temporaneo, ma piuttosto di un lavoro congiunto, collaborativo e non colpevolizzante:

"...Per aiutare un bambino con ADHD genitori ed insegnanti dovrebbero acquisire le seguenti abilità:

- *Potenziare il numero di interazioni positive col bambino.*
- *Dispensare rinforzi sociali o materiali in risposta a comportamenti positivi del bambino.*
- *Ignorare i comportamenti lievemente negativi.*

- *Aumentare la collaborazione dei figli usando comandi più diretti, precisi e semplici.*
- *Prendere provvedimenti coerenti e costanti per i comportamenti inappropriati del bambino*

Più nel dettaglio le linee guida citate fanno riferimento, per esempio, a percorsi di “Parent Training...in grado di migliorare in maniera significativa il funzionamento globale dei bambini e adolescenti con ADHD. Tale effetto appare strettamente correlato all’età dei soggetti: due studi mostrano significativa efficacia nei bambini in età prescolare (Pisterman et al; 1992)” senza mai prevedere ipotesi di allontanamento del bambino dal contesto familiare, intervento che, al di fuori di situazioni specifiche di tutela, potrebbe potenzialmente rivelarsi dannoso per il benessere psicofisico del bambino.

Orbene, è evidente che tali erronee affermazioni, non riconducibili a semplici sviste o affermazioni discutibili, e per di più idonee, se attuate, a produrre gravi danni nel rapporto familiare e nell’equilibrio psicologico dei soggetti coinvolti (particolarmente nei minorenni) violano (quantomeno) l’art. 40 del Codice Deontologico, che proibisce, al comma 1, qualsiasi comportamento scorretto mirante al procacciamento di clientela, ma ancor più, al comma 2, la mancanza di “serietà scientifica” del messaggio stesso.

Ritenuto opportuno

per le motivazioni sopra esposte accogliere la proposta della Presidentessa;

A voti

Favorevoli: 9 (Colombari, Gualdi, Poletti, Callegari, Filippi, Lazzerini, Lucchi, Rossetti, Santi)

Astenuti: 1 (Raimondi)

Contrari: 0

delibera

di addebitare al dott. *omissis* la violazione degli articoli 38 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi, per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte e di comminare all’Iscritto la sanzione disciplinare dell’ “avvertimento”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L. n. 56/89;

OMISSIS

Il Segretario (Dott.ssa Verusca Poletti)
La Presidentessa (Dott.ssa Manuela Colombari)

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/01/2009

Delibera n. 05/09

Determinazioni in merito al caso FF.05.2007: applicazione della sanzione disciplinare della “censura” all’iscritto dott. *omissis*.

Presenti: Colombari, Gualdi, Poletti, Callegari, Filippi, Gazzilli, Lazzerini, Lucchi, Rossetti, Santi.

Assenti: Altini, Finetti, Frati, Raimondi.

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna

Richiamati

OMISSIS

il proprio atto di deliberazione n. 168/08 del 26/08/2008 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 5 aprile 2007 (prot. n. 1159/076) dal sig. X, si apriva un procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto dott. *omissis* (caso denominato FF.05.2007) per la presunta violazione degli articoli 7, 39 e 31 del Codice Deontologico degli Psicologi per le seguenti motivazioni:

- presunta violazione dell’art. 7 del Codice perché, redigendo un “*parere pro veritate*” relativo alla “*situazione familiare e personale della minore*” Y, indebitamente ometteva l’attenta valutazione del grado di attendibilità delle informazioni, giungendo a conclusioni basate esclusivamente su informazioni riportate dalla minore (la cui attendibilità, data la conflittualità della separazione fra i genitori, doveva ritenere perlomeno dubbia), ed in generale omettendo di approfondire la relazione padre-figlia, così implicitamente veicolando una visione negativa del padre;
- presunta violazione dell’art. 39 del Codice perché, redigendo il parere di cui sopra su carta inte-

stata riportante il logo dell'Università di *omissis* e la scritta "Università di *omissis* / Facoltà di Medicina e Chirurgia/ Insegnamento di Psicopatologia familiare e del ciclo di vita/ Prof. *omissis*", forniva un messaggio ambiguo (in effetti non riportando, dopo il titolo "Prof.", l'obbligatoria precisazione "a contratto"), con ciò omettendo di presentare in modo corretto ed accurato il proprio ruolo;

- presunta violazione dell'art. 31 del Codice, perché redigeva il parere di cui sopra su soggetto minorenni, previa osservazione del medesimo senza il consenso da parte di uno dei genitori del predetto.

Visto

il fax, ns. prot. n. 138/09, pervenuto in data 15 gennaio 2009 a questo Ordine a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale Statale "*omissis*" di *omissis*, nel quale si attesta che il dott. *omissis* il giorno 16 gennaio 2009 a partire dalle ore 14.30 dovrà presenziare agli scrutini del 1° quadrimestre nelle classi di sua competenza;

Ritenuto opportuno

effettuare la celebrazione del procedimento disciplinare anche in assenza dell'iscritto, trattandosi di presunte violazioni deontologiche commesse nella redazione di una relazione scritta;

Sentito

il Consigliere relatore dott.ssa Adele Lucchi;

Effettuata

una attenta rilettura degli atti del fascicolo;

Sentita

la Presidentessa, la quale, in base alla discussione ed ai pareri emersi in seno al Consiglio, propone di ritenere il dott. *omissis* responsabile della violazione degli articoli 7, 39 e 31 del Codice Deontologico, per le motivazioni sotto specificate, e propone, in considerazione della pluralità delle violazioni, di comminare all'iscritto la sanzione della censura.

Motivazioni

Sussiste innanzitutto la responsabilità del dott. *omissis* ex art. 7 del Codice Deontologico, in

quanto l'incolpato, nel redigere la relazione oggetto dell'esposto, dopo aver ripetuto varie considerazioni espone dalla minore Y, le ha poi fatte proprie, acriticamente, e senza soluzione di continuità, compendiandole in un parere circa l'opportunità di affidamento della stessa Y.

Ci si riferisce in particolare alla frase "Non si comprende in modo più assoluto come l'avvicinamento alla ragazza possa essere realizzato mediante un affidamento per via esclusiva al padre. Questo significherebbe l'interruzione di ogni certezza e l'affido della ragazza ad una situazione inquieta e del tutto inaccettabile", frase forte e convinta, chiaramente conseguente alle sole affermazioni della minore Y, eppur categorica nello sconsigliare l'affidamento al padre perché condurrebbe ad una "situazione inquieta e del tutto inaccettabile". Così procedendo, il dott. *omissis* ha omesso quella valutazione del grado di attendibilità delle informazioni che è presidiata proprio dall'art. 7 del Codice Deontologico.

Sussiste altresì la responsabilità dell'incolpato ex art. 39 del Codice Deontologico, in quanto il dott. *omissis* ha utilizzato la dizione "Prof." senza alcuna ulteriore specificazione, così contravvenendo alle disposizioni della propria Università di riferimento. In proposito, occorre ricordare che l'incolpato è già stato sanzionato da questo Consiglio per fatto analogo. In tale occasione, la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di *omissis*, compulsata dallo scrivente Consiglio, rispose come di seguito: "Sulla possibilità di utilizzo del titolo di professore da parte di docente a contratto esiste, inoltre, consolidata giurisprudenza (cfr. parere del Cons. Stato 1742/1985 e sentenza della Corte di Cassazione 870/1991) orientata nel senso che per i professori a contratto la dizione, "Professore" deve essere accompagnata dall'indicazione, senza abbreviazione, "a contratto in ... o presso la facoltà di... o la scuola di... per l'anno accademico..." Un uso diverso da quanto sopra riportato non è mai stato autorizzato da questa Facoltà di Medicina e Chirurgia".

È quindi evidente che tale violazione sussiste anche nel caso di specie, caratterizzato dall'uso, da parte del dott. *omissis*, del termine "Prof.", non seguito dall'indicazione (obbligatoria) "a contrat-

to”, con ogni conseguenza di tipo disciplinare. Sussiste infine la responsabilità del dott. *omissis* ex art. 31 del Codice Deontologico.

E’ assolutamente pacifico, sulla base di un orientamento consolidato, più volte ribadito e rappresentato da codesto Ordine nel corso degli anni, che redigere un parere su un minore, previa osservazione del medesimo, senza il consenso di entrambi i genitori, costituisce violazione dell’art. 31 del Codice Deontologico, e tanto l’incolpato ha posto in essere.

Ritenuto opportuno

per le motivazioni sopra esposte accogliere la proposta della Presidentessa;

A voti: favorevoli all’unanimità 10 (Colombari, Gualdi, Poletti, Callegari, Filippi, Gazzilli, Lazzerini, Lucchi, Rossetti, Santi)

delibera

di addebitare al dott. *omissis* la violazione degli articoli 7, 31 e 39 del Codice Deontologico degli Psicologi, per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte e di comminare all’Iscritto la sanzione disciplinare della “censura”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L. n. 56/89;

OMISSIS

Il Segretario (Dott.ssa Verusca Poletti)
La Presidentessa (Dott.ssa Manuela Colombari)

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/01/2009

Delibera n. 06/09

Determinazioni in merito al caso disciplinare EE.02.06: applicazione della sanzione disciplinare della “sospensione” dall’esercizio della professione per un periodo di un mese, dal 1° al 30 aprile 2009, all’iscritto dott. *omissis*.

Presenti: Colombari, Gualdi, Poletti, Callegari, Filippi, Gazzilli, Lazzerini, Lucchi, Rossetti, Santi.

Assenti: Altini, Finetti, Frati, Raimondi.

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna

Richiamati

OMISSIS

il proprio atto di deliberazione n. 128/08 del 07/06/2008 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 12 novembre 2007 (prot. n. 2687/07) dalla sig.ra X, apriva un procedimento disciplinare nei confronti del dott. *omissis* (caso denominato EE.02.06) per la presunta violazione degli articoli 2, 3, 4, 22, 28, 38 del Codice Deontologico degli Psicologi;

Premesso

che al dott. *omissis* viene contestata la presunta violazione degli articoli 2, 3, 4, 22, 28, 38, 40 del Codice Deontologico per le seguenti motivazioni:

- a) avere instaurato una relazione affettivo-sessuale con X, che all’epoca dei fatti era sua paziente; in *omissis*, in epoca compresa fra il 1997 ed il dicembre 2003;
- b) avere minacciato più volte X, sua ex-paziente, inviandole numerosi SMS, fra i quali si riportano i seguenti: in data 30 giugno 2004, con le frasi: “non costringermi a farti del male” e “faccio del male solo per difesa”; in data 23 marzo 2008, con la frase: “devi prima rimediare al fax, quando hai fatto ci vediamo, altrimenti non riesco a vedere la tua faccia senza picchiarti a sangue”, oltretutto tentando di costringere la X a compiere atti contrari alla propria volontà; in *omissis*, dal 2004 al 2008, date degli SMS;
- c) avere minacciato X, sua ex-paziente, dicendole: “se rimango senza lavoro, ti uccido” e mostrandole una pistola piccola di colore chiaro; in *omissis*, nell’aprile 2008.

Così, presuntivamente violando,

- con la condotta sub a):

l’art. 2, perché serbava condotta contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione;

l’art. 3, perché utilizzava indebitamente la fiducia del destinatario della sua prestazione professionale;

l’art. 4, perché non rispettava la dignità di colui

che si avvaleva della sue prestazioni;
l'art. 22, perché adottava condotte lesive per la persona, di cui si occupava professionalmente,

l'art. 28, perché instaurava relazioni di natura affettivo/sentimentale ovvero sessuale nel corso del rapporto professionale e perché esercitava attività mirata a produrre, per se stesso, indebiti vantaggi di carattere non patrimoniale,
l'art. 38, perché ometteva di uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale;

- **con le condotte sub b) e c):**

l'art. 2, perché serbava condotta contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione;

l'art. 3, perché ometteva di promuovere il benessere psicologico dell'individuo;

l'art. 4, perché non rispettava la dignità di colui che si avvaleva della sue prestazioni;

l'art. 22, perché adottava condotte lesive per la persona di cui si occupava professionalmente,

l'art. 38, perché ometteva di uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

- che nella riunione del Consiglio Disciplinare del 19 settembre 2008, per garantire tutti i diritti di difesa dell'incolpato, erano state accolte le richieste istruttorie del dott. *omissis* così come di seguito elencate:

richiesta di audizione della moglie, sig.ra W;

richiesta di audizione del cognato, sig. Y.

richiesta di audizione del paziente, sig. Z;

- che i testimoni sopra citati erano stati invitati a presentarsi per l'audizione l'11 ottobre 2008, giorno della celebrazione del procedimento, ma che in data 6 ottobre 2008 era giunto un fax da parte dell'Avv. *omissis* (prot. n. 2096/08), legale difensore del dott. *omissis*, in cui si chiedeva di poter rinviare l'udienza, a causa di impegni dell'Avvocato presso l'Unione delle Camere Penali Italiane a *omissis*;

- che la nuova data di celebrazione del procedimento era stata fissata al 5 dicembre 2008, ma che il 3 dicembre era giunto presso questi uffici un fax da parte dell'Avvocato *omissis* (ns. prot. 2558/08), nel quale si chiedeva un rinvio per im-

pegni improrogabili del legale;

- che la nuova data di celebrazione del procedimento disciplinare era stata fissata alla data odierna;

OMISSIS

Sentita

la Presidentessa, la quale, in base alla discussione ed ai pareri emersi in seno al Consiglio in merito alla sanzionabilità delle procedure attuate dal dott. *omissis*, propone di ritenere l'iscritto responsabile della violazione degli articoli 2, 3, 4, 22 e 38 del Codice Deontologico.

Per le motivazioni di seguito specificate e propone, trattandosi di episodi di non lieve entità (per i quali questo Consiglio, nell'espletamento dei propri obblighi di legge, ha addirittura ritenuto doveroso presentare un esposto alla Autorità Giudiziaria competente), plurimi e reiterati in un arco temporale non ridottissimo, e per di più collocati in un contesto di rapporti personali e professionali certamente non limpidissimi, di comminare all'iscritto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di un mese dal 1° aprile al 30 aprile 2009 compresi.

Motivazioni:

Si ritiene di prosciogliere il dott. *omissis* dalle violazioni contestate ai capi a) e c) della delibera 128/08 in quanto non si ritiene raggiunta la piena prova della commissione, da parte dell'incolpato, dei fatti che gli sono addebitati ai predetti capi, e ciò a causa di una valutazione di non piena attendibilità delle dichiarazioni dell'esponente, sig.ra X.

Non può non riconoscersi come la descrizione dei fatti effettuata dall'esponente sia affetta da gravi imprecisioni, da alcune contraddizioni e - ultimo ma non meno importante - da una indiscutibile ostilità di fondo nei confronti dell'incolpato.

Tali evidenti lacune non vengono affatto colmate dai riscontri (ovvero le dichiarazioni dei parenti della esponente), troppo generici ed inconsistenti, se non talvolta contrastanti con la versione di questa.

Tuttavia ciò non significa - si badi - che questo Ordine possa escludere che, nel caso di specie, si pos-

sano essere verificate anomalie, anche gravi, nel rapporto paziente/psicologo.

Non significa nemmeno ritenere non credibile solo l'esponente; anzi, sotto tale aspetto occorre rilevare la sostanziale inattendibilità della ricostruzione dell'incolpato. Tale inattendibilità è evidente soprattutto allorché nega - e poi, smentendosi, riconosce - le regalie ricevute dalla esponente (ma si intravede pure laddove, in memoria e in discussione, l'incolpato ha parlato di due periodi di frequentazione, mentre nella denuncia presentata in data 28 marzo 2008 ha descritto con chiarezza tre periodi). Tuttavia, come correttamente rilevato dalla difesa dell'incolpato, il vaglio di attendibilità deve riguardare in primo luogo le dichiarazioni a carico, e solo successivamente, qualora le prime abbiano assunto una valenza tale da autosostenersi, quelle a discarico.

Insomma, se è inattendibile l'accusa, non importa che lo sia anche la difesa.

Per quanto riguarda il capo b), si ritiene invece l'incolpato responsabile della violazione disciplinare.

La prova dell'invio degli SMS, e più in generale dell'avvenuto scambio "epistolare" fra esponente ed incolpato, è in atti, non contestata nemmeno dal dott. *omissis*. Tale comportamento viola apertamente il dovere di probità e correttezza richiesto ad un iscritto; è inoltre gravemente lesivo, sia del rapporto paziente/psicologo, sia, in definitiva, dell'immagine stessa della professione.

In tale ottica, nessun rilievo hanno le affermazioni dell'incolpato secondo le quali si sarebbe trattato di momenti d'ira, provocati dalla esponente; infatti, pur essendo l'atteggiamento della X in taluni momenti evidentemente provocatorio, lo psicologo - anche in ragione della particolare professionalità che lo caratterizza - deve sempre cercare di mantenere i propri rapporti professionali, anche quelli cessati, entro canoni di dignità e probità, e deve comunque cercare di gestire i conflitti nella maniera più decorosa possibile.

Francamente non pare che frasi quali "non costringermi a farti del male" e "devi prima rimediare al fax, quando hai fatto ci vediamo, altrimenti non riesco a vedere la tua faccia senza picchiarti a sangue" rientrino in tali canoni, per quanto benevol-

mente interpretati.

Non convince nemmeno l'assunto difensivo secondo il quale, a volte, sarebbe stata la moglie del *omissis* a redigere tali messaggi; infatti, quand'anche tale assunto fosse dimostrato (e pare francamente inverosimile che la moglie abbia inviato tutti, o almeno la maggior parte, dei messaggi, ed in particolare quello di cui sopra) ciò non costituirebbe certo motivo di esclusione della responsabilità del professionista, che permette che altri utilizzino il proprio telefonino per inviare messaggi minacciosi ed una (ex-)paziente, nella evidente consapevolezza del tenore letterale, o almeno del contenuto, dei predetti messaggi.

Ritenuto opportuno

per le motivazioni sopra esposte accogliere la proposta della Presidentessa sopra specificata;

A voti: favorevoli all'unanimità (10)

delibera

di addebitare al dott. *omissis* la violazione degli articoli 2, 3, 4, 22 e 38 del Codice Deontologico degli Psicologi, per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte, e di comminare all'Isritto la sanzione disciplinare della "sospensione" dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 56/89, per un periodo di mesi uno, dal 1° aprile al 30 aprile 2009 compresi;

OMISSIS

Il Segretario (Dott.ssa Verusca Poletti)

La Presidentessa (Dott.ssa Manuela Colombari)

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/01/2009

Delibera n. 23/09

Determinazioni in merito al caso disciplinare FE.16.2007:

applicazione al dott. *omissis* della sanzione disciplinare dell' "avvertimento";

proscioglimento dei dott. *omissis* e *omissis* dall'addebito della presunta violazione dell'articolo 37 del Codice Deontologico degli Psicologi.

Presenti: Gualdi, Poletti, Altini, Callegari, Frati,

Gazzilli, Lazzerini, Lucchi, Raimondi, Rossetti, Santi.

Assenti: Colombari, Filippi, Finetti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Richiamati

OMISSIS

il proprio atto di deliberazione n. 177/08 del 19/09/2008 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 04 dicembre 2007 (prot. n. 2877/07) dal sig. ZZ, apriva un procedimento disciplinare a carico del dott. *omissis*, nato a *omissis* per la presunta violazione degli articoli 4, 18, 37, 38 e 39 del Codice Deontologico degli Psicologi ed un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa *omissis*, nata a *omissis* per la presunta violazione dell'articolo 37 (caso denominato FF.16.2007);

Premesso

che il dott. *omissis* e la dott.ssa *omissis* sono stati incolpati della presunta violazione di plurime norme del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani per il comportamento tenuto nella presa in carico, negli anni 2006-2007, del paziente XX, per le motivazioni di seguito specificate:

CAPO A

Dott. *omissis*:

Presunta violazione degli artt. 4, 18, 38 e 39 del Codice Deontologico, perché svolgeva attività di consulenza psicologica nei confronti di XX, acquisendo informazione ed indicazioni, concordando interventi e riferendo circa gli esiti di questi alla madre di XX, YY.

Così violando:

l'art. 4, perché ometteva di esplicitare con chiarezza i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui era tenuto, nonché di tutelare il destinatario dell'intervento;

l'art. 18, perché non rispettava la libertà di scelta del paziente;

l'art. 38, perché ometteva di uniformare la propria

condotta ai principi del decoro e della dignità professionale;

l'art. 39, perché ometteva di aiutare il paziente a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

CAPO B

Dott. *omissis* - Dott.ssa *omissis*:

Presunta violazione dell'art. 37 del Codice Deontologico perché, in spregio alla propria mancanza di specifica professionalità, la *omissis* svolgeva attività di dietista, prescrivendo diete e comunque "fornendo consigli alimentari", il tutto sotto la supervisione, il coordinamento e la responsabilità dell' *omissis*, con il quale inoltre, sul punto, si confrontava.

In HH, dalla primavera dell'anno 2006 al novembre dell'anno 2007;

che nella riunione del 05 dicembre 2008, per garantire tutti i diritti di difesa degli incolpati, era stato deciso di accogliere l'istanza dell'Avvocato *omissis* di audire la sig.ra YY (prot. n. 2472 del 26 novembre 2008), mentre erano state rifiutate altre richieste non ritenute significative;

OMISSIS

Sentita

la Consigliera, dott.ssa Altini, la quale sulla base della discussione e dei pareri emersi in seno al Consiglio propone:

di ritenere l'iscritto dott. *omissis* responsabile della violazione degli articoli 18, 38 e 39 del Codice Deontologico, addebitando la sanzione disciplinare dell'avvertimento, in ragione sia della obiettiva difficoltà della vicenda, sia del - presumibilmente non semplice - rapporto tra l'incolpato e il paziente;

di procedere in merito alla votazione per l'addebito ai dottori *omissis* e *omissis* della violazione dell'articolo 37 del Codice Deontologico.

Ritenuto opportuno

accogliere le proposte sopra specificate e procedere con votazioni separate.

Per quanto concerne la responsabilità del dott. *omissis* per la violazione degli artt. 18, 38 e 39 del Codice Deontologico e la conseguente attri-

buzione della sanzione disciplinare dell'avvertimento

A voti: favorevoli: 10 (Gualdi, Poletti, Altini, Filippi, Gazzilli, Lazzerini, Lucchi, Raimondi, Rossetti, Santi)

astenuiti: 1 (Callegari)

contrari: 0

Per quanto concerne la responsabilità dei dottori *omissis* e *omissis* per la violazione dell'art. 37 del Codice Deontologico

A voti: favorevoli: 0

astenuiti: 5 (Gazzilli, Gualdi, Lazzerini, Lucchi, Rossetti)

contrari: 6 (Altini, Callegari, Frati, Santi, Poletti, Raimondi)

delibera

di addebitare al dott. *omissis* la violazione degli articoli 18, 38 e 39 del Codice Deontologico degli Psicologi, per le motivazioni sotto dettagliatamente esposte, e di comminare all'Isritto la sanzione disciplinare dell' "avvertimento", ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 56/89;

di prosciogliere il dott. *omissis* e la dott.ssa *omissis* dall'addebito della violazione dell'art. 37 del Codice Deontologico degli Psicologi sempre per le motivazioni sotto esplicitate;

Motivazioni:

Anche al fine di definire i criteri ispiratori della presente decisione, occorre fin da subito rilevare sia lo stato psicologico e mentale del XX, sia la conflittualità tra i genitori e gli effetti che tale conflittualità ha prodotto nella personalità del XX e relativamente ai rapporti da questi instaurati.

Il Consiglio non intende quindi basarsi, per decidere il presente caso, né sulle dichiarazioni dell'esponente XX, né su quelle del padre di lui, ZZ.

Tale determinazione si fonda non solo su elementari opzioni di favore per l'incolpato (in ottica difensiva), ma anche sulla considerazione circa l'impossibilità di attribuire al XX piena attendibilità, così basando una decisione di condanna su

elementi non pienamente probanti.

Conseguenza di ciò -invertendo a fini espositivi l'ordine delle incolpazioni- è che il Consiglio ritiene di prosciogliere entrambi gli incolpati dei fatti contestati al capo B), proprio perchè unica prova di eventuali comportamenti scorretti sarebbero le dichiarazioni di XX, ritenute non propriamente probanti, come detto.

Discorso completamente diverso va invece fatto per quanto riguarda il capo d'incolpazione sub A) relativo al dott. *omissis*, per il quale elementi di piena prova sono le dichiarazioni della sig YY, madre di XX e soggetto per nulla ostile (ed anzi decisamente favorevole) all'incolpato.

In particolare, a proposito del rapporto professionale con il XX, la YY afferma:

a) nella memoria inviata in data 26 maggio 2008:

Pag. 2: "(...) *Fin dall'inizio ho preso contatto personalmente con il dott. omissis e la dott.ssa omissis (che collaborava con lui) per esporre loro la situazione passata (...) e quella presente di mio figlio (...)*" "(...) *Fu in occasione di tali colloqui che ebbi personalmente con i suddetti professionisti che li relazionai anche sui conflitti gravi tra me e il padre di XX (...)*" "(...) **Ero perfettamente a conoscenza, per avermene parlato in via preventiva il dott. omissis e la dott.ssa omissis, che avrebbero potuto suggerire a XX la frequentazione del locale di cui mio figlio ha riferito in occasione della seduta del 18.03.2008: preciso a tale proposito che si trattava di rapporti assolutamente leciti e che io stessa dissi ai professionisti che ero assolutamente d'accordo che proponessero a mio figlio una tale iniziativa.(...)**"

Pag. 3: "(...) *Anche il dott. omissis confermava questa mia ipotesi, ma non potendo nulla di fronte all'intransigenza di mio figlio, tutti e tre (...) siamo arrivati ad una sorta di compromesso in base al quale XX per tutto il tempo necessario a trovare un altro psicoterapeuta a NN avrebbe continuato a recarsi almeno una volta al mese dal dott. omissis (...)*" "(...) *Dopo i primi mesi di assestamento, XX ha iniziato a chiedere insistentemente a me ed al dott. omissis di avere un referente a NN perché non se la sentiva di continuare a viag-*

giare così spesso. Vedendo che ciò non si verificava e vedendo anche la mia insistenza affinché continuasse seppur con qualche sacrificio la terapia dal dott. omissis che tanti buoni risultati aveva dato, in un momento di sconforto e rabbia mio figlio si è rivolto al padre chiedendogli di aiutarlo a trovare un altro psicoterapeuta più vicino e confessandogli in questo modo di seguire già un percorso terapeutico. (...)"

b) nel corso dell'audizione tenutasi in data 30 maggio 2008:

Pag. 1: "(...) R: il dott. omissis mi ha avvisato di questa giornata di chiarificazione all'Ordine. (...)")

(...) R: sicuramente sono stati questi consigli una spinta emotiva a entrare in contatto con l'altro sesso, organizzando incontri che venivano fatti per incontrare altre ragazze. (...)")

Pag. 2: (...)R: il dott. omissis è molto disponibile, mio figlio lo chiamava per parlare del suo stress, poi era rimasta questa intesa tra me, mio figlio e il dott. omissis, di continuare l'iter iniziato con il dott. omissis e di fare un passaggio nel tempo ad un professionista di NN. Poi XX ha iniziato a innervosirsi per il viaggio, e successivamente ha interrotto gli incontri con il dott. omissis. D: lei era del parere che XX continuasse il rapporto terapeutico, era d'accordo anche il dott. omissis?

R: sì, il dott. omissis confidava nei risultati positivi ottenuti. (...)") "(...) io comunque insistevo, in accordo con il dott. omissis, con mio figlio di continuare la terapia con il dott. omissis (...)") "(...) D: lei era sempre informata sulla situazione psicologica di suo figlio?

R: sì. (...)")

Da tali dichiarazioni, evidentemente attendibili in quanto rese da soggetto favorevole all'incolpato (ed al di là di parziali, tardive e poco credibili smentite effettuate al dibattimento), risulta che il dott. omissis abbia stretto la c.d. "alleanza terapeutica" più con la madre di XX che con lo stesso.

Risulta cioè un "accordo", o comunque reiterate intese, tra lo psicologo e un soggetto diverso dal paziente, intese miranti a perseguire fini non coincidenti, almeno in parte, con la volontà del paziente stesso. Tanto viola i principi di decoro e probità della professione, indipendentemente dalla buona tecnica utilizzata dallo psicologo e dagli

effetti, più o meno positivi, della terapia.

Si intenda: una collaborazione con soggetti diversi dal paziente, entro certi limiti, può certamente essere posta in essere, ma mai a scapito (com'è successo in questo caso) della libertà del paziente e del primato del rapporto paziente/terapeuta, essenziale anche rispetto ai fini da perseguire.

Quanto sopra viola l'art. 18 (perché più volte la libertà di scelta di XX è stata pregiudicata, o quantomeno, messa in pericolo dal comportamento dell'incolpato), sia l'art. 38 (perché evidenzia uno stile professionale non ispirato a canoni di decoro e dignità della professione), sia, infine, l'art. 39 (perché la reale essenza del rapporto professionale oggi in esame tendeva a mantenere il XX in una situazione di dipendenza).

Non è nemmeno rilevante stabilire, a questo fine, quali siano stati i benefici per il paziente, ovvero quanto giovamento questi abbia tratto dalle cure ricevute. Ciò che conta ora affermare è la necessaria indipendenza del professionista psicologo rispetto a qualsiasi condizionamento esterno, in particolare rispetto ai parenti del paziente stesso. Tanto il dott. omissis evidentemente non è stato in grado di garantire.

OMISSIS

Il Segretario (Dott.ssa Verusca Poletti)

Il Consigliere che ha presieduto la riunione (Dott.ssa Alice Altini)

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/02/2009

Delibera n. 25/09

Determinazioni in merito al caso GG.13.2009: applicazione della sanzione disciplinare della "censura" all'iscritta dott.ssa omissis.

Presenti: Colombari, Finetti, Poletti, Altini, Callegari, Filippi, Frati, Lazzerini, Lucchi, Raimondi, Rossetti, Santi.

Assenti: Gualdi, Gazzilli.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Richiamati

OMISSIS

il proprio atto di deliberazione n. 195/08 del 11/11/2008 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 07 maggio 2008 (prot. n. 1257/08) dal sig. X, apriva un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa *omissis*, per la presunta violazione dell'articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi (caso denominato GG.13.2008);

Premesso

che alla dott.ssa *omissis* è stata contestata la presunta violazione dell'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in quanto la stessa redigeva due relazioni su soggetto minorenni, previa osservazione del medesimo senza il consenso da parte di uno dei genitori del predetto.

OMISSIS

Sentita

la Presidentessa, la quale, sulla base della discussione e dei pareri emersi in seno al Consiglio, propone di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione dell'articolo 31 del Codice Deontologico, attribuendo all'iscritta come sanzione la "censura", per le seguenti motivazioni:

Innanzitutto è pacifica la materialità del fatto, ovvero che l'incolpata abbia svolto prestazioni a persona minorenni senza il consenso di uno dei genitori esercenti la potestà; tanto è documentalmente provato ed ammesso dalla stessa incolpata.

In atti vi è altresì la prova che la dott.ssa *omissis* abbia proseguito nella prestazione nonostante una espressa diffida da parte del legale del genitore non consenziente, e che abbia, all'esito di tale percorso valutativo, redatto ben due relazioni, datate 31 gennaio e 22 febbraio 2008. Così ri-

costruita la vicenda, non rileva quanto sostenuto dalla incolpata, ovvero che il suo intervento era volto "a incoraggiare W (il minore, n.d.r.) a incontrare il padre"; infatti oggetto della tutela apprestata dall'art. 31 del Codice Deontologico non è la bontà o la giustezza del fine della prestazione consulenziale, ma la salvaguardia della lealtà e dell'indipendenza dello psicologo nei confronti dell'utenza.

Analogamente, una tale azione non può dirsi scriminata da comportamenti - così come riferiti, certamente discutibili - tenuti da soggetti appartenenti ad altre categorie professionali. Tali comportamenti dovranno eventualmente essere valutati alla luce del Codice Deontologico della categoria di riferimento (in questo caso, gli avvocati), ma non possono elidere il disvalore deontologico di quanto contestato alla dott.ssa *omissis*.

Nondimeno, tale situazione ambientale può essere apprezzata, in favore dell'incolpata, che effettivamente pare essersi adoperata per la riconciliazione familiare. In tale ottica, e nonostante i precedenti della dott.ssa *omissis* (che suggerirebbero sanzione ben più grave) stimasi equa la sanzione della censura.

A voti: favorevoli all'unanimità (12)

delibera

di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione dell'articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi, per le motivazioni sopra dettagliatamente esposte e di comminare all'iscritta la sanzione disciplinare della "censura", ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 56/89;

OMISSIS

Il Segretario (Dott.ssa Verusca Poletti)
La Presidentessa (Dott.ssa Manuela Colombari)